



## il SOTTOPRODOTTO ???



L' Art. 179, D.lgs. 152/2006 elenca i Criteri di priorità nella gestione rifiuti

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

### **PREVENZIONE**

- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di altro tipo, es. recupero energia
- Smaltimento

**Anche il sottoprodotto è una misura fondamentale per la transizione verso l'economia circolare:**

- **Limita la produzione dei rifiuti**
- **Riduce il consumo delle materie prime**



vanno **RISPETTATE** condizioni specifiche

il loro rispetto deve essere **PROVATO** dal soggetto che lo ha prodotto

ecocamere



**NEL PANORAMA EUROPEO**

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

*A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti possono avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.*



Storia  
dei  
Sottoprodotti

**In ITALIA**

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.

Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.


Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

*In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.*

**Le REGIONI**

*Alcune regioni per incentivare la produzione e la gestione dei sottoprodotti hanno emanato Linee Guida, Schede Tecniche... soprattutto per alcune filiere di attività che caratterizzano il territorio.*







## Sottoprodotto Normativa



**Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 ->**  
**“sottoprodotto”:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, c. 2

**Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264** - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

**Circolare MinAmbiente 30/5/2017** per l’applicazione del DM 264/2016

**Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. ( art. 4)

ecocamere



## Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE e CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

**E’ un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore** -> quindi l’onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016)** .

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



**Costruiamo  
un percorso**



### SOTTOPRODOTTI

COME  
CON QUALI STRUMENTI  
QUALI REGOLE

#### COME

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine -> o comunque con caratteristiche confrontabili con quelle della materia prima

#### CON QUALI STRUMENTI - QUALI REGOLE

Da effettuarsi con una serie di azioni/lavorazioni: lavaggio, essiccazione, raffinazione, ...

Passaggi che possono essere effettuati sulla base delle esigenze del COMMITTENTE.

Utilizzando documentazione contrattuale e scheda tecnica

Predisponendo un efficace sistema di TRACCIABILITA' che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto:

cosa e quanto prodotto => dove viene destinato e

come si utilizza

#### ATTRAVERSO CHI

Il COMMITTENTE realizza e coordina tutta la prima fase della filiera fino ad ottenere il materiale da reintrodurre in un nuovo/diverso ciclo, opera come UTILIZZATORE, risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica

-> dovranno garantire la sussistenza delle condizioni presenti

nella normativa

Il COMMERCIANTE può essere partecipe ad una mera transazione del materiale tal quale,

-> spostandolo dal produttore ad un successivo utilizzatore, in questo caso si inquadra come

INTERMEDIARIO (anche in questo caso presente sulla scheda tecnica in apposito campo)

ecocamere



### Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Contratti

Deposito Intermedio

Dichiarazione di Conformità

Trasporto

**Modello Organizzativo**

Iscrizione al registro sottoprodotti -> [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it)

DM 264/2016

ecocamere



### ASPETTATIVE

- Quadro normativo
- Percorso avviato, quindi verifica delle condizioni normative/tecniche
- Supporto alla compilazione alla documentazione prevista dalla normativa
- Difficile collocazione come utilizzo



### CONSIDERAZIONI FINALI

- La ricerca dell'attività che funge da UTILIZZATORE
- FASI DI MOVIMENTAZIONE e DEPOSITO spesso rappresentano un limite

### *Il sottoprodotto quale strumento che favorisce le pratiche di simbiosi industriale*

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale**. .....

ecocamere

**CONTATTI:**  
info@ecocamere.it

 ecocerved

ecocamere